

STUDI PROFESSIONALI Area Economica Amministrativa, Accordo confluenza CCNL 26/11/1997

**Verbale di Accordo per l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Studi Professionali
CONSILP - CONFPROFESSIONI del 19 dicembre 1996 riconfermato presso la sede del Ministero del
Lavoro il 26 giugno 1997.**

Il giorno 26 Novembre 1997 in Roma

TRA

le Organizzazioni Datoriali Nazionali

-ANCIT rappresentata da: Sabino Russoniello

(Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi Italiani)
-C.I.C.A.P.E.C. rappresentata da: Massimo Nardi e Luigi Esposti
(Confederazione Italiana Collegi Associazioni Periti Esperti Consulenti)

-IN.T. rappresentata da: Riccardo Alemanno
(Istituto Nazionale Periti Esperti Tributaristi)

-L.A.P.E.T. rappresentata da: Massimo Pighetti
(Libera Associazione Periti ed Esperti Tributaristi)

- L.A.P.E.T. rappresentata da: Roberto Falcone
(Associazione Periti ed Esperti Tributaristi)

E

- La Federazione /Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata da Piero Marconi

- La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata da Mario Marchetti.

- La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) rappresentata da Paolo Poma

SI E DEFINITO Il presente Verbale di Accordo.

PREMESSA

Le parti riconoscono che tra le specificità del complesso settore delle libere professioni ha ormai assunto rilevanza quella riferibile al comparto dei servizi professionali prestati dai Tributaristi e/o Consulenti Tributaristi

in forma individuale, associata o societaria.

Levoluzione quantitativa e qualitativa del comparto ha infatti determinato una situazione strutturale caratterizzata da veri e propri Studi e/o Societdi servizi professionali organizzati con mezzi e personale.

In relazione a quanto sopra le parti hanno convenuto sulla necessitdi definire, nello spirito del Protocollo del 23/7/1993, un modello/sistema di relazioni sindacali che favorisca, nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del comparto sia sotto laspetto economico produttivo, sia sotto laspetto occupazionale nonch a costituire una opportunitdi riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attivitprofessionali non regolamentate.

Conseguentemente, visto la delibera finale dellautoritgarante della concorrenza e del mercato sullindagine conoscitiva di natura generale nel settore degli ordini e collegi professionali, le parti sono impegnate ad affrontare le imminenti scadenze a livello Nazionale e Comunitario, partecipando attivamente al processo inerente la riforma del settore delle libere professioni.

In coerenza a tutto quanto sopra e sulla base inoltre di quanto dichiarato dalle OO.SS. Nazionali di categoria e dalla CONSILP-CONFPROFESSIONI di cui al comunicato congiunto del 14-10-1997 che si allega al presente verbale, le parti si impegnano ad operare affinche il rinnovo del CCNL CONSILP--CONFPROFESSIONI, in scadenza al 30/9/99, si realizzi con la stesura di un testo contrattuale da valere per tutto il comparto professionale.

Tutto cipremesso le parti, considerato il valore nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente verbale di accordo, dichiarano il comune giudizio sulloportunitche lo stesso, con domanda di acquisizione agli atti dellufficio, venga trasmesso al Ministero del Lavoro.

1.A partire dalla data di stipula del presente Verbale il modello di Relazioni sindacali quale regolamentazione dei rapporti di lavoro per i dipendenti dei Tributaristi, Consulenti Tributaristi, esercenti attivitprofessionali appartenenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente verbale di accordo, sardisciplinato dal CCNL Studi Professionali CONSILP-CONFPROFESSIONI del 19/12/96 riconfermato in sede di Ministero del Lavoro il 26 giugno 1997.

2.Il suddetto CCNL avreffetto applicativo in tutte le sue parti ad eccezione e con le modifiche come di seguito riportate alle lettere a) e b) del presente punto 2).

a)TITOLO III PRIMA PARTE Funzionamento delle Relazioni Sindacali.

Al riguardo le parti convengono che gli articoli 7 e 8 del Titolo III - Prima Parte - troveranno soluzione applicativa in occasione del rinnovo del CCNL CONSILP-CONFPROFESSIONI, fatta salva la possibile applicabilitove nel corso di vigenza del predetto CCNL una o pi delle parti datoriali firmatarie del presente Verbale realizzino formale adesione alla CONSILP-CONFPROFESSIONI.

b)TITOLO XXI - Trattamento economico

A decorrere dal 1° novembre 1997 le retribuzioni dei lavoratori dipendenti saranno quelle previste nella specifica tabella (paga base) riportata allart. 84 Ter.

A parziale modifica di quanto attiene la UNA TANTUM coscome riportata nella specifica dizione dellart. 84 bis le parti convengono che tale indennit sia corrisposta ai lavoratori dipendenti con le entite le modalitdi erogazione sotto definite.

INDENNITA MODALITA DI EROGAZIONE

AL 31/3/98 AL 30/9/98 AL 30/6/99

ILIVELLO1.635.000 545.000 545.000 545.000

II LIVELLO1.475.000 491.000 491.000 493.000

III LIVELLO1.370.000 456.000 456.000 458.000

IV LIVELLO Super1.285.000 428.000 428.000 429.000

IVLIVELLO1.190.000 396.000 396.000 398.000

VLIVELLO1.105.000 368.000 368.000 369.000

Norma transitoria applicativa

1 - Qualora ai lavoratori in forza fosse stato applicato il CCNL CONSILP, a far data dal 1/10/95, nulla sar dovuto di quanto previsto alla lettera b) del punto 2) del presente accordo.

2 - Qualora ai lavoratori in forza fosse stato applicato il CCNL CONSILP successivamente alla data del 1/10/95, agli stessi saranno erogati tanti ventinovesimi (29i) della quota una tantum relativa al livello di appartenenza previsto alla lettera b) del punto 2) del presente Verbale di Accordo ed erogati in quote uguali alle scadenze nello stesso riportate.

3 - Qualora ai lavoratori in forza sia in corso di applicazione un CCNL diverso da quello CONSILP ed inferiore allo stesso, sia da un punto di vista normativo che economico, agli stessi si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente Verbale di Accordo, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL CONSILP, in tal caso ai suddetti lavoratori dovressere erogata una tantum di cui al presente Verbale di Accordo con relative modalità di erogazione.

4 - Qualora ai lavoratori in forza sia in corso di applicazione un CCNL normativamente ed economicamente superiore a quello CONSILP, le parti concordano che si continuerà ad applicare lo stesso CCNL e le condizioni in esso previste fino alla data di scadenza del CCNL CONSILP (30.9.1999). Pertanto ai suddetti lavoratori, nulla dovuto in ordine alle erogazioni previste dal presente Verbale di Accordo.

Tre mesi prima della scadenza del CCNL CONSILP, le Parti si incontreranno per armonizzare i trattamenti in essere con il rinnovo del CCNL CONSILP anche a fronte dei dati risultanti dal monitoraggio applicativo che le Associazioni Datoriali firmatarie del presente Verbale di Accordo, si impegnano a presentare in occasione dell'incontro per l'armonizzazione prevista.

5 - Le Parti concordano che a tutti i nuovi assunti sarà applicato il CCNL CONSILP in vigore.

L.C.S. Verbale di Accordo per l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Studi Professionali CONSILP - CONFPROFESSIONI del 19 dicembre 1996 riconfermato presso la sede del Ministero del Lavoro il 26 giugno 1997.

Il giorno 26 Novembre 1997 in Roma

TRA

le Organizzazioni Datoriali Nazionali

-ANCIT rappresentata da: Sabino Russoniello
(Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi Italiani)
-C.I.C.A.P.E.C. rappresentata da: Massimo Nardi e Luigi Esposti
(Confederazione Italiana Collegi Associazioni Periti Esperti Consulenti)

-IN.T. rappresentata da: Riccardo Alemanno
(Istituto Nazionale Periti Esperti Tributaristi)

-L.A.P.E.T. rappresentata da: Massimo Pighetti
(Libera Associazione Periti ed Esperti Tributaristi)

- L.A.P.E.T. rappresentata da: Roberto Falcone
(Associazione Periti ed Esperti Tributaristi)

E

- La Federazione /Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata da Piero Marconi

- La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata da Mario Marchetti.

- La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) rappresentata da Paolo Poma

SI È DEFINITO Il presente Verbale di Accordo.

PREMESSA

Le parti riconoscono che tra le specificità del complesso settore delle libere professioni ha ormai assunto rilevanza quella riferibile al comparto dei servizi professionali prestati dai Tributaristi e/o Consulenti Tributaristi in forma individuale, associata o societaria.

L'evoluzione quantitativa e qualitativa del comparto ha infatti determinato una situazione strutturale

caratterizzata da veri e propri Studi e/o Società di servizi professionali organizzati con mezzi e personale.

In relazione a quanto sopra le parti hanno convenuto sulla necessità di definire, nello spirito del Protocollo del 23/7/1993, un modello/sistema di relazioni sindacali che favorisca, nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del comparto sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale nonché a costituire una opportunità di riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività professionali non regolamentate.

Conseguentemente, visto la delibera finale dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sull'indagine conoscitiva di natura generale nel settore degli ordini e collegi professionali, le parti sono impegnate ad affrontare le imminenti scadenze a livello Nazionale e Comunitario, partecipando attivamente al processo inerente la riforma del settore delle libere professioni.

In coerenza a tutto quanto sopra e sulla base inoltre di quanto dichiarato dalle OO.SS. Nazionali di categoria e dalla CONSILP-CONFPROFESSIONI di cui al comunicato congiunto del 14-10-1997 che si allega al presente verbale, le parti si impegnano ad operare affinché il rinnovo del CCNL CONSILP--CONFPROFESSIONI, in scadenza al 30/9/99, si realizzi con la stesura di un testo contrattuale da valere per tutto il comparto professionale.

Tutto ciò premesso le parti, considerato il valore nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente verbale di accordo, dichiarano il comune giudizio sull'opportunità che lo stesso, con domanda di acquisizione agli atti dell'ufficio, venga trasmesso al Ministero del Lavoro.

1. A partire dalla data di stipula del presente Verbale il modello di Relazioni sindacali quale regolamentazione dei rapporti di lavoro per i dipendenti dei Tributaristi, Consulenti Tributaristi, esercenti attività professionali appartenenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente verbale di accordo, sarà disciplinato dal CCNL Studi Professionali CONSILP-CONFPROFESSIONI del 19/12/96 riconfermato in sede di Ministero del Lavoro il 26 giugno 1997.

2. Il suddetto CCNL avrà effetto applicativo in tutte le sue parti ad eccezione e con le modifiche come di seguito riportate alle lettere a) e b) del presente punto 2).

a) TITOLO III PRIMA PARTE Funzionamento delle Relazioni Sindacali.

Al riguardo le parti convengono che gli articoli 7 e 8 del Titolo III - Prima Parte - troveranno soluzione applicativa in occasione del rinnovo del CCNL CONSILP-CONFPROFESSIONI, fatta salva la possibile applicabilità nel corso di vigenza del predetto CCNL una o più delle parti datoriali firmatarie del presente Verbale realizzino formale adesione alla CONSILP-CONFPROFESSIONI.

b) TITOLO XXI - Trattamento economico

A decorrere dal 1° novembre 1997 le retribuzioni dei lavoratori dipendenti saranno quelle previste nella specifica tabella (paga base) riportata all'art. 84 Ter.

A parziale modifica di quanto attiene la UNA TANTUM come riportata nella specifica dizione dell'art. 84 bis le parti convengono che tale indennità sia corrisposta ai lavoratori dipendenti con le entità e le modalità di erogazione sotto definite.

INDENNITÀ MODALITÀ DI EROGAZIONE			
AL 31/3/98 AL 30/9/98 AL 30/6/99			
I LIVELLO	1.635.000	545.000	545.000
II LIVELLO	1.475.000	491.000	491.000
III LIVELLO	1.370.000	456.000	456.000
IV LIVELLO Super	1.285.000	428.000	428.000
V LIVELLO	1.190.000	396.000	396.000
VI LIVELLO	1.105.000	368.000	368.000

Norma transitoria applicativa

1 - Qualora ai lavoratori in forza fosse stato applicato il CCNL CONSILP, a far data dal 1/10/95, nulla sarà dovuto di quanto previsto alla lettera b) del punto 2) del presente accordo.

2 - Qualora ai lavoratori in forza fosse stato applicato il CCNL CONSILP successivamente alla data del 1/10/95, agli stessi saranno erogati tanti ventinovesimi (29i) della quota una tantum relativa al livello di appartenenza previsto alla lettera b) del punto 2) del presente Verbale di Accordo ed erogati in quote uguali alle scadenze nello stesso riportate.

3 - Qualora ai lavoratori in forza sia in corso di applicazione un CCNL diverso da quello CONSILP ed inferiore allo stesso, sia da un punto di vista normativo che economico, agli stessi si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente Verbale di Accordo, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL CONSILP, in tal caso ai suddetti lavoratori dovressere erogata luna tantum di cui al presente Verbale di Accordo con relative modalitdi erogazione.

4 - Qualora ai lavoratori in forza sia in corso di applicazione un CCNL normativamente ed economicamente superiore a quello CONSILP, le parti concordano che si continuerad applicare lo stesso CCNL e le condizioni in esso previste fino alla data di scadenza del CCNL CONSILP (30.9.1999).

Pertanto ai suddetti lavoratori, nulla dovuto in ordine alle erogazioni previste dal presente Verbale di Accordo.

Tre mesi prima della scadenza del CCNL CONSILP, le Parti si incontreranno per armonizzare i trattamenti in essere con il rinnovo del CCNL CONSILP anche a fronte dei dati risultanti dal monitoraggio applicativo che le Associazioni Datoriali firmatane del presente Verbale di Accordo, si impegnano a presentare in occasione dellincontro per larmonizzazione prevista.

5 - Le Parti concordano che a tutti i nuovi assunti sarapplicato il CCNL CONSILP in vigore.

L.C.S.